Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 novembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1967, n. **1050**.

Corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla disoleazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;

Visto il regolamento n. 136/66/CEE adottato il 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti n. 116/67/CEE adottato il 6 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi ed il regolamento n. 224/67/CEE adottato il 28 giugno 1967 dalla Commissione della CEE relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i suindicati semi;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle disposizioni del ricordato regolamento comunitario n. 136/66 per la parte dello stesso relativa agli oli vegetali diversi dall'olio di oliva ed ai semi oleosi prodotti nella Comunità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere l'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole, prevista dall'art. 27 del regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi.

Art. 2.

L'integrazione di cui al precedente art. 1 è corrisposta, secondo i principi ed i criteri indicati dai regolamenti comunitari n. 116/67 del 6 giugno 1967 e numero 224/67 del 28 giugno 1967, per prodotto comunitario raccolto nella campagna 1967 e utilizzato per la produzione di olio.

L'ammontare dell'integrazione, determinato dai competenti organi della C.E.E., viene reso di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede del Ministero delle finanze e viene riportato settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 3.

Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A tale scopo i suddetti ispettorati provvederanno ad espletare i servizi necessari onde assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'art. 60 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 4.

L'integrazione di cui al precedente art. 1 verrà concessa, su domanda delle ditte interessate, corredata del relativo certificato e secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero delle finanze in relazione ai compiti allo stesso affidati con successivo art. 5, dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui giurisdizione ha sede lo stabilimento di estrazione presso il quale i semi sono stati posti sotto controllo.

I moduli per la domanda di concessione della integrazione di cui sopra debbono essere ritirati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 5.

Ai controlli previsti dagli articoli 2, 8 e 10 del regolamento n. 116/67 provvede il Ministero delle finanze cui compete altresì di fissare le prescrizioni concernenti i certificati di cui all'art. 3 del predetto regolamento comunitario e di provvedere alla loro convalida, sia nel caso in cui l'ammontare della integrazione sia quello applicabile il giorno in cui viene rilasciato il certificato stesso, sia nel caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni per l'attuazione degli eventuali provvedimenti relativi alla modifica dell'ammontare dell'integrazione e alla sospensione della prefissazione di detto ammontare adottati dai competenti organi della C.E.E. a norma dell'art. 7 del regolamento comunitario numero 116/67 in caso di situazione anormale nel mercato dei semi della Comunità.

Art. 6.

L'interessato, in caso di fissazione anticipata dello ammontare dell'integrazione secondo la facoltà prevista dall'art. 3 dell'anzidetto regolamento comunitario, è tenuto, all'atto della presentazione della domanda

di prefissazione, a costituire un deposito cauzionale di L. 1875 per 100 kg. di semi di colza, di ravizzone e di girasole, ovvero a prestare fidejussione bancaria per un medesimo ammontare.

Le modalità per la costituzione della cauzione o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento totale o parziale delle somme corrispondenti a tali garanzie finanziarie, saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 7.

Per gli olii di oliva, per gli olii di sansa di oliva e per gli olii da semi nonchè per gli olii acidi di raffinazione di oliva e di semi e per gli acidi grassi sia di oliva che di semi, esportati tal quali o contenuti in prodotti esportati, l'imposta di fabbricazione viene rimborsata o accreditata alle ditte interessate secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 8.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1968, l'olio di semi di colza e di ravizzone prodotto in territorio nazionale è assoggettato ad un diritto erariale speciale di L. 20 al kg.

Per lo stesso periodo tale diritto erariale speciale si applica anche all'olio di semi di colza e di ravizzone, proveniente dall'estero, tal quale o contenuto nei semi oleosi o in altri prodotti diversi dai semi.

Lo stesso diritto e per il medesimo periodo si applica all'olio di colza e ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato importato dall'estero.

Il diritto erariale speciale stabilito con il presente articolo si applica in aggiunta all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 16 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

E' escluso dal pagamento del diritto erariale speciale l'olio contenuto nei semi di colza e di ravizzone destinati ad usi diversi dalla disoleazione.

Art. 9.

Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti olii di colza e di ravizzone, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata in dogana dichiarazione di importazione.

Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non si applica altresì per le partite di semi di colza e di ravizzone di origine nazionale per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata la dichiarazione di lavoro prevista dall'art. 8 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

Art. 10.

Sono esclusi dal pagamento del diritto erariale speciale gli oli di semi di colza e ravizzone e gli oli di semi di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano comunque e dovunque giacenti in territorio nazionale.

Art. 11.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %. Gli olii da semi, anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare, sono assoggettati all'imposta generale sulla entrata nella misura del 5 %.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero di detti prodotti.

Per gli oli da semi allo stato commestibile, prodotti in Italia o importati dall'estero, resta in vigore l'imposta generale sull'entrata nella misura del 1,30 % prevista dall'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 e successive modificazioni.

Art. 12.

Per gli olii da semi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici esportati all'estero, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura del 7 %.

Nella stessa misura del 7 % è fissata l'aliquota in base alla quale, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, si attua l'imposizione di conguaglio sugli olii da semi e frutti oleosi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici importati dall'estero sia per usi alimentari che per usi tecnici.

Art. 13.

L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito in legge 13 maggio 1967, n. 267 secondo le modalità in esso previste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 26. — GRECO

DECRETO-LEGGE 21 novembre 1967, n. **1051.**

Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento della Comunità economica europea 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto regolamento comunitario che prevede per l'olio di oliva una integrazione del prezzo al produttore pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 754/67 del 26 ottobre 1967 relativo all'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1967-68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 266 del 25 ottobre 1966, col quale sono affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione ai cennati regolamenti comunitari numeri 136/66 e 754/67;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre ai compiti di intervento per l'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ad essa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1967-68, una integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato stabiliti dalla Comunità economica europea.

Art. 2.

L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibile o grezzi da raffinare nonchè per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purchè si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1967-68.

L'integrazione è corrisposta:

a) per gli oli di pressione, ai produttori delle olive, singoli od associati, in relazione alla quantità di olio estratto dalle medesime;

b) per gli oli estratti dalla sansa, ai produttori dell'olio.

Art. 3.

Per ottenere l'integrazione di cui al precedente art. 1, i produttori delle olive di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 debbono presentare domanda entro il 31 luglio 1968 all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive, indicando:

1) nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del produttore;

2) la qualifica del produttore (proprietario diretto, conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadrìa o a colonìa parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) l'ubicazione del fondo in cui sono state prodotte le olive (comune, località, denominazione dell'azienda);

4) la superficie aziendale coltivata ad oliveto ed il numero delle piante di olivo in produzione;

5) la quantità di olive prodotte;

6) la quantità di olio di pressione estratto dalle olive;

7) l'oleificio presso cui è stata effettuata la molitura delle olive.

Le domande di cui al comma precedente sono esenti da bollo e debbono essere redatte su appositi moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esse possono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'alimentazione direttamente o per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o loro uffici agricoli di zona, degli ispettorati ripartimentali delle foreste o loro dipendenze, degli enti di sviluppo degli uffici comunali, delle associazioni di categoria facenti capo ad organizzazioni a carattere nazionale, degli organismi associativi di produttori agricoli, degli enti gestori di ammassi volontari di olio, degli assuntori di servizi contemplati dall'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'A.I.M.A. si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla impresa agricola ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento della integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

Per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 i produttori di olio di sansa vergine di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 debbono presentare domanda, entro il 31 agosto 1968, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione. Le domande, esenti da bollo, debbono essere redatte su moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati dell'alimentazione. Nelle medesime debbono essere indicati:

a) la quantità di sansa lavorata;

b) la quantità di olio prodotto;

c) gli stabilimenti di molitura dai quali è stata acquistata la sansa.

Art. 4.

I produttori di olive che per la molitura del prodotto fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, debbono unire alle domande una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato, che deve essere rilasciata dal gestore del frantoio in cui è stata effettuata la molitura per loro conto.

Nel caso che la molitura venga effettuata in impianto gestito dallo stesso produttore delle olive, questi, in luogo della dichiarazione di produzione di cui al comma precedente, deve presentare, insieme con la domanda di integrazione, gli estratti del registro di lavorazione di cui al primo comma del successivo art. 5, relativi alle partite di olio per le quali viene richiesta l'integrazione di prezzo.

I produttori di olive che abbiano venduto il loro prodotto a gestori di frantoi o di stabilimenti di molitura, debbono unire alla domanda di integrazione una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato, che deve essere rilasciata dall'acquirente, gestore del frantoio o dello stabilimento di molitura.

I produttori di olive che abbiano venduto il prodotto a raccoglitori, mediatori o commercianti e non siano in grado di ottenere da detti operatori le corrispondenti dichiarazioni del frantoiano attestanti la quantità di olio ricavato dalla partita acquistata, debbono unire alla domanda di integrazione di prezzo una dichiarazione dell'acquirente attestante la quantità acquistata. In tal caso, nella domanda di integrazione di prezzo, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'avvenuta vendita, in luogo delle indicazioni di cui ai numeri 6 e 7 del precedente articolo 3, dovranno essere specificate la quantità delle olive vendute, le relative varietà e ogni altra indicazione utile alla determinazione delle relative quantità di olio e l'indicazione dell'oleificio che provvede alla molitura.

Nel caso previsto dal precedente comma, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione provinciale di cui al successivo art. 11.

Art. 5.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

la quantità di olive lavorate;
il proprietario delle olive;
l'olio di pressione prodotto;
la sansa ricavata.

Nello stesso registro devono essere altresì annotati: le quantità di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento e degli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata ai detti stabilimenti.

Gli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotati:

la quantità di sansa acquistata, con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;
la quantità di sansa passata alla lavorazione;
la relativa quantità di olio ottenuto;
gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.

Gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa devono tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono indicare i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura o di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare ogni dieci giorni, ai competenti ispettorati provinciali dell'alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione, quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare la esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo della ragioneria regionale dello Stato e della delegazione della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 7.

I moduli per le dichiarazioni di produzione, di cui al primo comma dell'art. 4 sono posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I registri di lavorazione e quelli di carico e scarico, di cui al precedente art. 5, devono essere vidimati e timbrati dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli ispettorati medesimi.

E' fatto obbligo agli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di trasmettere decadalmente, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, copia delle dichiarazioni di produzione rilasciate nonchè copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione.

Art. 8.

Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto, l'Azienda si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimenazione, e può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi anche di altri uffici periferici del Ministero e di enti di sviluppo.

Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'Azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altri enti pubblici, nonchè dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda.

Qualora ai sensi del primo comma del presente articolo l'Azienda si avvalga, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente decreto, degli enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei compiti ad esse connessi ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri relativi all'espletamento del servizio, saranno somministrate dall'Azienda tramite gli ispettorati dell'alimentazione a mezzo di aperture di credito disposte a favore dei capi dei detti ispettorati, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I capi degli ispettorati, sulle aperture di credito di cui al precedente comma potranno anticipare, sulla base di fabbisogni mensili, le somme occorrenti mediante ordinativi a favore degli enti di sviluppo.

Le somme anticipate con tali ordinativi saranno utilizzate dagli enti di sviluppo ai fini del pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli enti di sviluppo provvederanno a rendere mensilmente il conto, corredate delle relative quietanze, delle somme anticipate ai sensi del quarto comma del presente articolo, al capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, intestatario dell'apertura di credito.

I capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

Gli enti di sviluppo espleteranno le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dall'Azienda ai sensi del primo comma dell'art. 6. Per l'espletamento di dette funzioni, essi potranno, per singoli territori, attribuire ai propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo secondo le suddette istruzioni.

Art. 9.

Chiunque nelle domande, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, 4 e 10 del presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazioni di prezzo, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni previste dal presente decreto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire ventiquattromila a lire centoventimila.

L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duemilioni.

L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui all'articolo 5 ultimo comma e 7 ultimo comma, è punita con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila.

Il gestore di frantoio o dello stabilimento di molitura che si sottrae all'obbligo del rilascio della dichiarazione di produzione di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire duemilioni.

Art. 10.

I produttori di olive della campagna 1967-68, per l'olio ricavato dal loro prodotto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, debbono far pervenire all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro 30 giorni da tale data, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 3, allegando la dichiarazione di produzione rilasciata dal frantoiano. In mancanza della dichiarazione suddetta dovrà essere indicata nella domanda la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale è stata effettuata la molitura, i locali dove l'olio è custodito e le altre notizie chieste con i moduli di cui all'articolo 3 secondo comma.

Per le olive vendute prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 4.

L'ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione dopo avere esperiti gli accertamenti del caso su conforme parere della commissione di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 11.

In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto del prefetto, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

3) dall'intendente di finanza;

4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

5) da un ufficiale della guardia di finanza;

6) dal dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione;

7) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

9) da tre rappresentanti dei produttori olivicoli, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria.

I componenti della commissione, esclusi quelli di cui al n. 9) possono farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di cinque membri escluso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) esprimere parere sulla concessione delle integrazioni di prezzo, a norma dell'art. 10 del presente decreto e determinare i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione ai sensi del penultimo comma del precedente art. 4;

c) prendere cognizione, decadalmente, ai provvedimenti adottati dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto, ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;

f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione e dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi.

Ai componenti della commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico della gestione.

Nelle province nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'a icoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo corrispondente alla integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1, maggiorata del 10 per cento, riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi.

Tale cauzione sarà rimborsata su presentazione di un certificato rilasciato dal competente comando della guardia di finanza, attestante che la merce importata non è stata utilizzata per la fabbricazione di olio di oliva.

Trascorso il periodo di quattro mesi dalla data della nazionalizzazione senza che l'importatore abbia presentato il certificato di cui al comma precedente, la cauzione è trattenuta in via definitiva dallo Stato con decisione unilaterale.

Art. 13.

Il certificato di circolazione mod. DD4 previsto negli scambi intracomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettere *d*) ed *e*) del regolamento 136/66 non è valido se tali prodotti sono stati sottoposti nel Paese membro di provenienza al regime di controllo ai fini dell'integrazione del prezzo.

Per i prodotti di cui sopra non sottoposti, invece, al regime di controllo il certificato mod. DD4 deve contenere le indicazioni prescritte in sede comunitaria.

Art. 14.

L'art. 17 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è sostituito dal seguente:

« L'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e l'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1400 per ogni quintale di prodotto.

In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

La stessa misura d'imposta si applica sull'olio contenuto nelle olive, nella sansa di olive e negli altri residui della lavorazione degli oli di oliva di cui alla voce 15.17 della tariffa dei dazi doganali, importati dall'estero. Detti prodotti debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni.

Sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1520 al quintale.

I prodotti importati dall'estero contenenti olio di oliva sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui al terzo e sesto comma del presente articolo sono liquidate in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su campioni appositamente prelevati all'atto dell'importazione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 25 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 è sostituito come segue:

« E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva e all'olio acido di oliva di raffinazione esportati all'estero ».

Art. 16.

Le disposizioni di cui all'art. 9, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle successive modificazioni.

Art. 17.

Le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, si applicano, in quanto compatibili, anche per l'attuazione degli interventi contemplati dal presente decreto.

Art. 18.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'art. 1 del presente decreto, il cui importo sarà rimborsato all'Erario dello Stato dalla Comunità economica europea (F.E.O.G.A.), sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'A.I.M.A. può essere autorizzata a contrarre prestiti a breve termine con aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte a temporanee esigenze di cassa.

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui al comma precedente, è aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'Azienda, al quale sarà fatto affluire l'importo di lire 2.500 milioni mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'Azienda farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 20.

Le somme affluite al bilancio dell'A.I.M.A. a carico delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 51, primo e secondo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e non utilizzate per il pagamento delle integrazioni di prezzo e degli indennizzi relativi all'olio della campagna 1966-67, saranno versate dall'A.I.M.A. al bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 21.

Le somme affluite al bilancio dell'entrata dello Stato ai sensi dell'art. 20, sono destinate, per lire 2.500 milioni a fronteggiare l'onere di cui all'art. 19, secondo comma e, per il restante importo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versate ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 22.

Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, ripartita in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1967 e lire 500 milioni per l'anno 1968.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 2100 milioni per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto. Tale somma sarà ripartita fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle Ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.

Art. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti negli anni 1967 e 1968 le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1052**.

Modifica parziale al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie nuovi posti di professore universitario di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1967-68, ottantasette posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche dell'Università di Messina affinchè, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della facoltà di giurisprudenza, il posto di professore di ruolo assegnato, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, alla facoltà di economia e commercio di quella università venga destinato alla facoltà di giurisprudenza dello stesso ateneo;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, citato nelle premesse, è parzialmente modificato nel senso che il posto di professore di ruolo, già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, con effetto dall'anno accademico 1967-68, si intende invece assegnato alla facoltà di giurisprudenza della medesima università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 152. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Baveno (Novara) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago Maggiore antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Baveno adottato con la deliberazione consiliare n. 53 del 30 luglio 1966, successivamente modificata nella seduta del 28 ottobre 1966;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Baveno (Novara) adottato con la deliberazione consiliare n. 53 del 30 luglio 1966, successivamente modificata nella seduta del 28 ottobre 1966.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque del lago Maggiore antistanti l'abitato del comune di Baveno non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore — con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento — che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa fra l'albergo « Splendid » e l'albergo « Ripa » nel capoluogo e, in frazione Feriolo, dal limite del confine comunale con Verbania, a nord, fino all'albergo « Carillon », a sud, entro 150 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 km./ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi in prossimità di zone residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'ispettorato di porto, della polizia urbana, del consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia per conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento. Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività, è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua con notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti, per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa ed altri natanti muniti di motore fuori bordo ed utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali specchi d'acqua all'uopo delimitati ai sensi dell'art. 85 del codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8273)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Spinone al Lago (Bergamo), per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Endine antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631,

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Endine antistante l'abitato del comune di Spinole al Lago, adottato con la deliberazione consiliare n. 10 del 18 giugno 1966;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Endine antistante l'abitato del comune di Spinone al Lago adottato con la deliberazione consiliare n. 10 del 18 giugno 1966.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera della località « Foce della Valle dei Panni » fino alla località « Alberello » entro 100 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4 non può superare il limite di 10 (dieci) km./ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza per determinati periodi di tempo relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza dell'ispettorato del porto, del consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano par ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautivi che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva; sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinate ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento dei motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori delle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i traporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8272)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cereofosfina », della ditta S.I.A.M. di Genova-Quinto. (Decreto di revoca numero 4079/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 maggio 1951, con il quale è stata registrata al n. 4821 la specialità medicinale denominata « Cereofosfina » con acido glutammico (compresse 80), a nome della ditta S.I.A.M. Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Genova-Quinto, via G. B. Niccolini, 4, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio ad Imperia, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, in quanto il contenuto di inositesafosfato di calcio e magnesio è stato inferiore al dichiarato (— 52 %) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cereofosfina » con acido glutammico (compresse 80), registrata al n. 4821 con decreto in data 4 maggio 1951, a nome della ditta S.I.A.M. - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Genova-Quinto.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11573)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Myokron B12 » della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati di Roma. (Decreto di revoca n. 4078/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 agosto 1962, con il quale è stata registrata al n. 18.444 la specialità medicinale denominata « Myokron B12 » (4 fiale liofilizzate + 4 fiale di solvente da 2 cc.), a nome della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati, con sede in Roma, via di Vannina, 85 (Settecamini), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo (dopo registrazione) effettuato su campioni prelevati presso il deposito medicinali della ditta, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente al dichiarato, in quanto sono stati ottenuti al controllo i seguenti risultati analitici:

In una fiala di liofilizzato:

cianocobalamina non combinata, solubile: trovato mcg. 290;

cianocobalamina in forma di complesso zinco acetato, insolubile: trovato mcg. 179 - dichiarato mcg. 500, pari al 36 % del dichiarato insolubile;

cianocobalamina totale: trovato mcg. 468, pari al 93,4 % del dichiarato totale.

In una fiala di solvente:

acido adenosinmonofosforico (AMP).

Questo componente è per la quasi totalità precipitato e presente quindi in forma insolubile;

cianocobalamina, col metodo spettrofotometrico: trovato mcg. 450, dichiarato mcg. 500.

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Myokron B12 » (4 fiale liofilizzate + 4 fiale di solvente da 2 cc.), registrata al n. 18.444 con decreto in data 30 agosto 1962, a nome della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati, con sede in Roma (Settecamini).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11565)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Temponeurina », della ditta E. Granelli di Milano. (Decreto di revoca n. 4074/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 20 dicembre 1960, con i quali sono state registrate al n. 17480/i la serie 500 fiale liofilizzate da 3 cc. + fiale solvente da 1 cc. e al n. 17480/A la categoria 1000 fiale liofilizzate da 5 cc. + fiale solvente da 1 cc. della specialità medicinale denominata « Temponeurina », a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli, con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio a Bergamo e Milano il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, in quanto sono stati ottenuti al controllo i seguenti dati analitici:

fiale da mcg 500:

cianocobalamina non combinata, solubile: trovato mcg. 350;

cianocobalamina in forma di complesso zincotannico, insolubile: trovato mcg. 225 (dichiarato mcg. 500) pari al 45 % del dichiarato insolubile;

cianocobalamina totale: trovato mcg. 575 pari al 115% del dichiarato totale;

la vitamina B1 è risultata presente come estere difosforico (trovato mg. 100) e non come estere monofosforico (come dichiarato);

fiale da mcg. 1000:

cianocobalamina non combinata, solubile: trovato mcg. 900 (campioni prelevati a Bergamo), trovato mcg. 1000 (campioni prelevati a Milano), (dichiarato mcg. 500), pari al 200 % del dichiarato;

cianocobalamina in forma di complesso zincotannico, insolubile: assente (dichiarato mcg. 500);

cianocobalamina totale: trovato mcg. 990 e 1000, rispettivamente nei campioni prelevati a Bergamo e Milano (dichiarato mcg. 1000);

la vitamina B1 è risultata presente come estere difosforico (trovato mg. 150 sia nei campioni di Bergamo che in quelli di Milano) e non come estere monofosforico (come dichiarato).

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della serie 500 fiale liofilizzate da 3 cc. + fiale solvente da 1 cc. e della categoria 1000 fiale liofilizzate da 5 cc. + fiale solvente da 1 cc. della specialità medicinale denominata « Temponeurina », registrate, rispettivamente, ai nn. 17480/1 e 17480/*A* con decreti in data 20 dicembre 1960, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11569)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Revoca della registrazione della specialità medicinale « Hemocoavit » della ditta Wynlit Pharm. Prod. A. G. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Spemsa di Firenze. (Decreto di revoca n. 4080/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 ottobre 1959, con il quale è stata registrata al n. 7091/*A* la categoria flacone multidose da 10 cc. della specialità medicinale denominata « Hemocoavit », iniettabile liofilizzato a nome della ditta Wynlit Pharmazeutische Produkte A.G. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Spemsa, con sede in Firenze, via Dante da Castiglione n. 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati in occasione di una visita ispettiva all'officina farmaceutica della Spemsa, il controllo stesso ha accertato che la vitamina C era contenuta nella dose di mg. 225 (dichiarato mg. 300 [— 25 %]);

Un successivo controllo su campioni di « Hemocoavit » iniettabile liofilizzato, prelevati in Bologna ha dato esito favorevole, però è stato rilevato che nella etichetta interna del flaconcino era dichiarata la rutina, non figurante nè sulla domanda di registrazione, nè sulle etichette esterne del prodotto;

Il componente stesso è stato ritrovato non corrispondente al dichiarato (trovato mg. 115 dichiarato mg. 100);

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto il controllo ha accertato che la specialità medicinale è risultata in commercio con una composizione non corrispondente a quella a suo tempo autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria flacone multidose da 10 cc. della specialità medicinale denominata « Hemocoavit » iniettabile liofilizzato, registrata al n. 7091/*A* con decreto in data 26 ottobre 1959, a nome della ditta Wynlit Pharmazeutische Produkte A. G. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Spemsa, con sede in Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11574)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Metossanil » della ditta O.F.A.M. di Crotone (Catanzaro). (Decreto di revoca numero 4089/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 luglio 1960, con il quale è stata registrata al n. 17375 la specialità medicinale denominata Metossanil (12 compresse), a nome della ditta O.F.A.M. Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati nell'officina della suddetta ditta da una partita pronta per la vendita, il medesimo ha avuto esito non favorevole, in quanto la sulfadimetossina trovata è risultata in quantità inferiore al dichiarato per il 26 % (dichiarato g. 0,50; trovato g. 0,37); per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metossanil » (compresse), registrata al n. 17375 in data 27 luglio 1960, a nome della ditta O.F.A.M. Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Catanzaro è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11582)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aspazina » della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi di Milano. (Decreto di revoca n. 4093/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1959, con il quale è stata registrata al n. 16423/*A* la categoria compresse (tubetto da 20 compresse × mg. 75) della specialità medicinale denominata « Aspazina », a nome della ditta Laboratorio biochimico dott. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo, 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il comunicato in data 20 dicembre 1961, con il quale è stata autorizzata la nuova confezione tubetto da 10 compresse × mg. 75 della suddetta specialità medicinale;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio a Cagliari il controllo predetto ha avuto esito non favorevole in quanto le compresse sono state trovate in evidente stato di alterazione (appiccicate tra di loro, emananti un forte odore di acido acetico e con la superficie ricoperta di cristalli aghiformi di acido salicilico);

Inoltre, i campioni suddetti sono risultati privi del prescritto numero di preparazione;

Considerato che la ditta in sede di controdeduzioni ha riconosciuto che l'alterazione riscontrata era dovuta all'idrolizzazione dell'acido acetilsalicilico a contatto con l'umidità e che nonostante l'impiego di appositi accorgimenti l'idrolisi non poteva essere evitata del tutto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto è stato accertato che la specialità medicinale Aspazina compresse non ha corrisposto al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria tubetto da 20 compresse × mg. 75 e della nuova confezione tubetto da 10 compresse × mg. 75 della specialità medicinale denominata « Aspazina », registrata con decreto e autorizzata con comunicato al n. 16423/*A*, rispettivamente in data 30 novembre 1959 e 20 dicembre 1961, a nome della ditta Laboratorio Biochimico dott. Guidi, con sede in Milano, via Osoppo, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11586)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Amendol » della ditta S.A.L.C.I. di Milano. (Decreto di revoca n. 4091/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 19 giugno 1961, con i quali è stata registrata la specialità medicinale denominata « Amendol », nelle sottoindicate forme di preparazione:

al n. 18837, scatola 10 supposte da gr. 2,50 per adulti;

al n. 18837/1, scatola 10 supposte da gr. 1,40, serie per uso pediatrico, a nome della ditta S.A.L.C.I., con sede in Milano, via Telesio, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo d'ufficio effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito è stato non favorevole in quanto la vitamina *A*, determinata per via colorimetrica dopo estrazione e purificazione, è risultata presente nelle due forme di supposte in tracce non dosabili, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, essendo stato accertato che il prodotto non ha corrisposto al dichiarato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'articolo 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Amendol » (supposte per adulti e per uso pediatrico), registrate rispettivamente ai numeri 18837 e 18837/1 con decreti in data 19 giugno 1961, a nome della ditta S.A.L.C.I., con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11584)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panvitamina » della ditta Limas di Milano. (Decreto di revoca n. 4092/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 aprile 1954 e 26 maggio 1954, con i quali sono state registrate, rispettivamente, ai numeri 8514 e 8514/*A* la specialità medicinale denominata « Panvitamina » (sciroppo flacone gr. 170) e la categoria fiale (scatola 10 fiale da 2 cc.), a nome della ditta Limas, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo effettuato su campioni delle due suindicate preparazioni prelevati dal commercio a Bari e Firenze l'esito del controllo è stato sfavorevole con il seguente risultato:

Panvitamina sciroppo: Le quantità di vitamina B1 e vitamina A sono risultate, rispettivamente, inferiori del 22 % e del 25 % a quelle dichiarate. Inoltre è stata rilevata la scarsa omogeneità dello sciroppo;

Panvitamina fiale: Nel campione prelevato a Bari, le quantità di vitamina B1 e vitamina A sono risultate rispettivamente, del 41 % e del 16,7% inferiori al dichiarato, e nel campione prelevato a Firenze, la quantità di vitamina B1 è risultata del 30 % inferiore a quella dichiarata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Panvitamina » sciroppo e della categoria fiale da 2 cc., registrate, rispettivamente, ai numeri 8514 e 8514/*A* con decreti in data 24 aprile 1954 e 26 maggio 1954, a nome della ditta Limas, con sede in Milano, via Bacchiglione, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11585)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Alogenina », della ditta La Farmochimica italiana di Milano. (Decreto di revoca n. 4081/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 novembre 1959, con i quali la specialità medicinale denominata « Alogenina » è stata registrata nelle seguenti forme farmaceutiche ai sottoindicati numeri:

flacone gr. 250 sciroppo al n. 9752;

10 fiale da 2 cc. (categoria) al n. 9752/*A*;

8 supposte da gr. 2 per adulti (categoria) al numero 9752/*B*;

8 supposte da gr. 1 per uso pediatrico (serie di categoria) al n. 9752/*B*-1;

a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato, su campioni prelevati a Milano, le preparazioni sottoindicate, hanno dato i seguenti risultati:

1) *Sciroppo*:
calcio, totale trovato gr. 0,291;
calcio totale calcolato dalla composizione dichiarata gr. 0,419 (— 30,5 %).

2) *Fiale*:
calcio, espresso come guaiacol glicolato anidro trovato gr. 0,068;
calcio guaiacolglicolato: dichiarato gr. 0,080 (— 15 per cento).

3) *Supposte adulti*:
calcio, espresso come guaiacolglicolato anidro trovato gr. 0,10;
calcio guaiacolglicolato dichiarato gr. 0,15 (— 33,3 per cento).

4) *Supposte bambini*:
calcio, espresso come guaiacolglicolato anidro: trovato gr. 0,020;
calcio guaiacolglicolato dichiarato gr. 0,075 (— 73,3 per cento).

E' stato rilevato, inoltre, che la soluzione contenuta nelle fiale controllate ha presentato abbondante precipitato bianco e nello sciroppo si è constatato un sedimento di muffa.

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alogenina » sciroppo, 10 fiale da 2 cc., 8 supposte da gr. 2 per adulti, 8 supposte da gr. 1 per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 9752, 9752/*A*, 9752/*B* e 9752/*B*-1 con decreti in data 7 novembre 1959, a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11575)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Guayadol » della ditta Istituto farmacobiologico Giustini di Milano. (Decreto di revoca n. 4090/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1958, con il quale è stata registrata al n. 14043/*A* la categoria (6 supposte da gr. 2) della specialità medicinale denominata « Guayadol », a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, via Vittorio Veneto n. 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmacon, sita in Novara, via Gautieri n. 9;

Visto il decreto in data 4 dicembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 14043/*B* la categoria sciroppo (flacone da gr. 200) della specialità suddetta, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il comunicato in data 28 novembre 1961, con il quale è stata autorizzata la nuova confezione da 10 supposte da gr. 2 della suddetta specialità medicinale, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, nelle forme farmaceutiche sciroppo e supposte, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato poichè la quantità di canfocarbonato di ammonio presente nello sciroppo e nelle supposte accertata è stata inferiore al dichiarato rispettivamente, del 25,4 % e del 18 %;

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Constatato, inoltre, che gli stampati delle due preparazioni, sono stati abusivamente modificati, in violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto per lo sciroppo si è rilevato che gli stampati non hanno corrisposto a quelli approvati col decreto ministeriale 4 dicembre 1961 in quanto risultate modificate le indicazioni terapeutiche, la posologia e il testo del foglio illustrativo; inoltre è stato erroneamente indicato il numero di registrazione: n. 12864 anzichè n. 14043/*B*, e per le supposte, anche gli stampati non hanno corrisposto a quelli approvati col decreto ministeriale 18 luglio 1958 in quanto sono risultate modificate le indicazioni terapeutiche, la posologia, il testo del foglio illustrativo ed inoltre è stata omessa la prescritta avvertenza: « da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica », per cui per la suddetta violazione dell'art. 20 sopracitato, ricorrono gli estremi per la applicazione dell'art. 27, n. 3, dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte 6 x gr. 2, della categoria sciroppo, flacone gr. 200 e della nuova confezione da 10 supposte x gr. 2 della specialità medicinale denominata « Guayadol », registrate rispettivamente, ai numeri 14043/*A*, 14043/*B* e 14043/*A* in data 18 luglio 1958; 4 dicembre 1961 e 28 novembre 1961, a nome della ditta Istituto Farmacobiologico Giustini, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11583)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Dinitroglutam », della ditta Aalborg farmaceutici di Mantova. (Decreto di revoca n. 4096/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 febbraio 1962, con il quale è stata registrata al n. 18361 la specialità medicinale denominata « Dinitroglutam » (scatola da 15 e scatola da 50 compresse), a nome della ditta Aalborg farmaceutici, con sede in Mantova, via Fratelli Bandiera, 31, autorizzata a farla produrre presso l'officina farmaceutica della ditta Drummond farmaceutici, con sede in Mantova, Valletta Valsecchi.

Vista la domanda di trasferimento della registrazione della predetta specialità medicinale della ditta Istituto Farmaco Virgiliano, con sede in Mantova, via Chiesanuova n. 1, in corso di istruttoria;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito è stato non favorevole, in quanto la quantità di dinitrile succinico è risultata inferiore del 40% rispetto a quella dichiarata, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Dinitroglutam, (compresse), registrata al n. 18361 con decreto in data 8 febbraio 1962, a nome della ditta Aalborg farmaceutici, con sede in Mantova, via Fratelli Bandiera n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti dalle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Mantova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11588)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Marziovit », della ditta Laboratorio A. Cassia di Milano. (Decreto di revoca numero 4095/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 febbraio 1954, con il quale è stata registrata al n. 8638 la specialità medicinale denominata « Marziovit », sciroppo semplice, flacone da gr. 150, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Cassia, con sede in Milano, via Gran Sasso, 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, l'esito è stato sfavorevole in quanto la quantità di ioduro ferroso presente nella specialità medicinale controllata è stata inferiore del 40%, sia dalla determinazione di iodo eseguita per via fotometrica dopo trattamento con acido nitroso ed estrazione con solfuro di carbonio, che dalla determinazione di ferro bivalente eseguita per via colorimetrica con alfa-alfa-dipiridile, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Marziovit », sciroppo semplice, flacone da gr. 150, registrata al n. 8639 con decreto in data 13 febbraio 1954, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Cassia, con sede in Milano, via Gran Sasso, 12, ora Farmaceutici A. Cassia, via Mercadante, 15, Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11589)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Antiviral », della ditta U.S.R.A. di Roma. (Decreto di revoca n. 4098/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 gennaio 1962, con il quale è stata registrata al n. 13.914 la specialità medicinale denominata « Antiviral » (20 compresse da gr. 0,50) a nome della ditta U.S.A.R. S.p.A. con sede in Roma, via Postumia, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Gellini, sita in Aprilia (Latina), via Nettunense.

Visto il parere espresso in data 26 settembre 1966 dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali che, sulla base della segnalazione n. 36 del 25 gennaio 1965 dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale i prodotti a base di xenalamina si sono dimostrati all'uso nocivi, propone la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso generale e topico a base di xenalamina, in considerazione delle larghe riserve esistenti sulla tollerabilità e la mancanza di significativa efficacia terapeutica.

Visto il parere espresso in data 22 aprile 1967 dal Consiglio superiore di sanità che propone la revoca delle specialità medicinali a base di xenalamina;

Ritenuto che la specialità medicinale predetta, esaminata per il prescritto parere, dal Consiglio superiore di sanità, nella citata seduta del 22 aprile 1967, è a base di xenalamina, per cui a norma dell'art. 27 n. 1 e n. 2 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si deve procedere alla revoca della registrazione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiviral » (compresse), registrata al numero 13.914 con decreto in data 27 gennaio 1962, a nome della ditta U.S.A.R. S.p.A., con sede in Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11591)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1967, relativo alla sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 023000 Div. Gab. del 17 ottobre 1967, con la quale la Prefettura di Napoli comunica che a seguito delle dimissioni del dott. Eugenio Cammisa, è stato eletto sindaco del comune di Pozzuoli il sig. Enrico Vellinati;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Eugenio Cammisa con il sig. Enrico Vellinati;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Enrico Vellinati è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Pozzuoli, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Eugenio Cammisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(11557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Acquisto di formaggio grana padano di produzione 1967 da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, che dispone interventi a sostegno del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari mediante acquisti di formaggio grana da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere senza indugio per l'esecuzione delle disposizioni del citato decreto-legge, stabilendo a tal fine modalità e condizioni per il compimento di operazioni di acquisto e di conservazione del prodotto;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Nell'adunanza del 16 novembre 1967;

Ha deliberato:

1) L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite con la presente deliberazione, ad un acquisto presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli di formaggio grana padano da loro prodotto nei mesi di maggio, giugno e luglio dell'anno 1967.

L'acquisto viene effettuato per prodotto avente le caratteristiche stabilite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ed i requisiti di formaggi scelti, mercantili 0-1, secondo gli usi e le consuetudini in vigore.

Le partite acquistabili debbono essere costituite da un minimo di cento forme, delle quali almeno l'88% deve essere formaggio « scelto »; il restante 12% può essere costituito da formaggio di qualità « 0 » o « 1 ».

Il prezzo di acquisto, riferito a partite di prodotto aventi le caratteristiche ed i requisiti suindicati, è stabilito in L. 950 al kg., i.g.e. esclusa, per merce stivata nel magazzino di conservazione del venditore. Tale prezzo si intende comprensivo di un periodo di franchigia a favore dell'A.I.M.A. di giorni 30 dalla data d'acquisto per effettuare le operazioni di ritiro del prodotto.

2) Gli organismi che intendono vendere all'A.I.M.A. formaggio grana padano alle condizioni del precedente punto 1) debbono presentare offerta di vendita mediante domanda in carta semplice diretta al presidente dell'Azienda e recante:

a) la denominazione e la sede sociale o principale dell'organismo richiedente;

b) il nome e la sottoscrizione del legale rappresentante dell'organismo stesso;

c) l'ubicazione e la potenzialità, espressa in quintali di latte annui, del caseificio o dei caseifici dell'organismo richiedente, con l'indicazione, altresì, della quantità di latte effettivamente lavorata nell'annata 1966 e della quantità di latte impiegata per la lavorazione a grana nei mesi di maggio, giugno e luglio 1967;

d) la quantità di formaggio grana prodotta dal 1° gennaio al 30 novembre 1967, espressa in numero di forme con relativi pesi medi;

e) la quantità di formaggio grana prodotta nei mesi di maggio, giugno e luglio 1967, espressa in numero di forme e relativi pesi medi;

f) la quantità, espressa in numero di forme e relativo peso in quintali, di formaggio grana di produzione 1967 che si offre in vendita all'A.I.M.A., nonchè l'indicazione del mese di produzione;

g) l'ubicazione del magazzino di conservazione in cui trovasi la partita di prodotto, con la precisione se trattasi di magazzino condotto in proprio oppure di magazzino fiduciario;

h) la dichiarazione se l'offerente è disposto o meno a provvedere alla conservazione del prodotto per conto dell'A.I.M.A. negli stessi locali di giacenza e, in caso affermativo, per quale periodo di tempo con l'indicazione della misura del compenso richiesto per la conservazione.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata all'A.I.M.A. od inviata alla stessa con lettera raccomandata entro il 15 dicembre 1967.

3) Sulle domande ricevute l'A.I.M.A. provvede a comunicare agli offerenti, mediante lettera raccomandata, la quantità di prodotto che l'Azienda è disposta ad acquistare, previo accertamento da parte di apposita commissione di esperti, incaricata dall'A.I.M.A., della quantità e corrispondenza delle caratteristiche ed ai requisiti richiesti della partita di prodotto.

Nella valutazione delle offerte di vendita ricevute sarà, comunque, data la precedenza agli organismi che nella domanda avranno dichiarato di essere disposti a curare la conservazione del prodotto in qualità di depositario, assicurando altresì la corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto stesso richiede durante la fase di stagionatura. In tali casi l'A.I.M.A., con la lettera prevista al precedente comma, comunicherà agli offerenti anche le condizioni del rapporto di deposito.

4) Entro 10 giorni dal ricevimento della lettera dell'A.I.M.A., l'offerente deve inviare all'Azienda, mediante lettera raccomandata a pena di decadenza, formale dichiarazione di accettazione senza riserve delle condizioni comunicate, con l'indicazione del conto bancario o postale, intestato all'offerente, nel quale l'A.I.M.A. dovrebbe effettuare i versamenti delle somme dovute al medesimo, oppure delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e a quietanzare, nonchè copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'offerente stesso.

5) All'atto dell'accertamento della quantità, qualità e caratteristiche della partita offerta in vendita, la commissione prevista al precedente punto 3) procede, in contraddittorio con il rappresentante dell'organismo venditore, all'individuazione della partita stessa mediante scelta, numerazione con apposita timbratura e pesatura delle forme da considerarsi acquistate dall'A.I.M.A. Del compimento delle operazioni di individuazione della partita di prodotto si redige apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione e dal rappresentante dell'organismo venditore.

Il verbale di individuazione della quantità di prodotto acquistata è redatto in tre copie originali, delle quali una è destinata al venditore e le altre due all'A.I.M.A.

6) il pagamento del prezzo è effettuato dall'A.I.M.A. con ordinativo di pagamento emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale di individuazione della partita acquistata.

Entro lo stesso termine l'A.I.M.A. provvederà al ritiro della partita acquistata, qualora il venditore avesse dichiarato nell'offerta di vendita di non poter provvedere alla conservazione del prodotto per conto dell'A.I.M.A.

7) Se il venditore ha dichiarato nell'offerta di essere disposto a provvedere alla conservazione, negli stessi locali di giacenza, della partita di prodotto acquistata dall'A.I.M.A., ed ha accettato le relative condizioni comunicate dalla stessa, il rapporto di deposito, con diritto al relativo compenso, inizia dalla data del verbale di individuazione della partita medesima.

Roma, addì 16 novembre 1967

Il Presidente: RESTIVO

(12119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di mq. 3170 di terreno sito in Comune di Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze in data 22 luglio 1967, n. 1435, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di metri quadrati 3170 di terreni sito in Comune di Roma, riportato al catasto del Comune di Roma - Sezione *B* al foglio n. 1068, particelle 36 C, 37-C e 37/a.

(11778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di semeiotica chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12120)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12107)

Vacanza della cattedra di statistica medica e biometria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di statistica medica e biometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12124)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 6 novembre 1967, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Siderno (Reggio Calabria), è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Con decreto interministeriale 6 novembre 1967, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Naturno (Bolzano), è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento delle micce alla pentrite denominate « Geoflex 10 » e « Geoflex 15 »

Le micce detonanti denominate « Geoflex 10 » e « Geoflex 15 » contenenti rispettivamente grammi 10 e 15 di pentrite per metro lineare, fabbricate dal Consorzio fabbricanti dinamiti, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte rispettivamente nella categoria 2ª, gruppo *A* e 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11780)

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire il legato costituito dalla somma di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), disposto dal dott. Antonio Cattaneo con testamento olografo 8 settembre 1961, pubblicato a rogito del notaio dott. Carlo Locatelli il 22 luglio 1966, repertorio n. 21857/5747.

(11781)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.405.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12003)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11955)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.886.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11956)

Autorizzazione al comune di Braone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Braone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11957)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Pitracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.656.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11958)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.019.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11959)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.487.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11960)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.165.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11961)

Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di San Casciano Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.420.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11962)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.741.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11963)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Capracotta (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.903.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11964)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.602.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11965)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.420.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11966)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.978.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11967)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.512.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11968)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.535.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11969)

Autorizzazione al comune di Pian di Scò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Pian di Scò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.514.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11972)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.622.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11973)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.927.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11974)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.898.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11975)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.777.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11971)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.583.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11976)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.612.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11970)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Giorgio »

Con decreto n. 931 del 10 novembre 1967 la Società per Azioni Sarda acque minerali, con sede in Cagliari, via Pacinotti, 23, è autorizzata allo smercio in bottiglie, per uso di bevanda, dell'acqua medio-minerale bicarbonata cloruro sodica denominata « S. Giorgio » che sgorga dalla sorgente Mitza Migheli, in località Zinnigas in territorio del comune di Siliqua (Cagliari).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di mezzo litro contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 14,5 x cm. 10,5 di colore bianco con orlo rosso bleu e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro saranno riportati (in caratteri neri) i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 5 gennaio 1966 dalla prof. dott. Anna Rattu dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Cagliari. In fondo, si leggerà la frase « addizionata di gas acido carbonico » (in caratteri rossi) e sarà indicato il contenuto medio dell'acqua minerale. Nel riquadro centrale, in alto, si leggerà « Acqua minerale S. Giorgio » (in caratteri rossi) e sarà disegnata l'immagine di S. Giorgio nell'atto di uccidere il drago in un paesaggio tipico sardo. Inferiormente a tale disegno si leggerà (Mitza Migheli Zinnigas) Siliqua Cagliari (in caratteri rossi) « Acqua medio minerale - bicarbonata cloruro sodica » « Ottima acqua da tavola » « Concessionaria S.A.M. Soc. per Azioni » « Sarda acque minerali » « Direzione e Amministrazione presso Stabilimento Siliqua (Cagliari) » (in caratteri neri). Nel riquadro laterale destro, saranno riportati i giudizi di purezza batteriologica formulati in data 26 settembre 1965 dal prof. dott. Giuseppe Brotzu, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Cagliari (in caratteri neri).

In fondo gli estremi del presente decreto (in caratteri rossi). Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale verrà addotta, mediante apposita conduttura della lunghezza di circa 40 metri, dalla sorgente a due serie di vasche di raccolta, rivestite con piastrelle vetrificate, dalle quali poi l'acqua a mezzo di elevazione meccanica e dopo essere passata nelle vasche di accumulo, perverrà allo stabilimento che sarà costruito entro il termine di due anni dalla data del presente decreo. La chiusura delle bottiglie sarà fatto con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione igienica del raggio di 50 metri circa che sarà circoscritta con rete metallica.

(1193)

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua oligominerale « S. Michele »

Con decreto n. 930 del 10 novembre 1967 il geom. Sergio Pozzallo, residente in Bruzolo (Torino), via dei Mille, 33, è autorizzato a smerciare, per uso di bevanda, l'acqua oligominerale denominata « S. Michele », che sgorga dalla sorgente La Perla in territorio del comune di Vaie (Torino).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,8 per cm. 12 per le bottiglie da un litro e di cm. 14 x cm. 10,2 per quelle da mezzo litro e da un quarto di litro, stampate su carta colore bianco al centro ed azzurro ai due lati e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro di sinistra, in alto, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche e chimiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 9 ottobre 1965 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano. Seguirà poi la frase « addizionata di gas acido-carbonico » (in rosso) ed inferiormente il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 26 giugno 1963 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'Istituto di igiene e microbiologia dell'Università di Pavia.

Nel riquadro centrale, in alto, si leggerà: « ottima acqua da tavola diuretica antiurica ». Segue un disegno, in colore marrone, che raffigura l'abbazia della Sagra di San Michele ed una base, a forma di pentagono, con margini e cerchi in colore verde acqua. Sul margine superiore di essa si leggerà « acqua oligominerale » (in caratteri bianchi), e su una striscia colore bleu, posta al centro di detta figura geometrica, « S. Michele sorgente del Truc » (in caratteri bianchi). Nel margine inferiore dell'etichetta « Amynvals S.p.A. Stabilimento di Vajes » « Sagra San Michele San Pietro (Torino) ».

Nel riquadro di destra, superiormente, saranno riportati i cenni storici dell'abbazia della Sagra di San Michele ed inferiormente le caratteristiche cliniche redatte in data 20 gennaio 1963 dal prof. Paolo Introzzi, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Pavia. In fondo gli estremi del presente decreto. Al disotto di una riga bleu, che delimita l'etichetta, si leggerà: Vetro e tappo sterilizzati verrà indicato il contenuto medio dell'acqua della bottiglia. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale da un pozzetto di acciaio inossidabile, mediante tubazione anch'essa di acciaio inossidabile, della lunghezza lineare di circa 3 km. ed interrotta nel suo percorso da quattro pozzetti di rottura della capacità totale di circa mille litri, verrà addotta allo stabilimento di imbottigliamento, che sarà costruito entro due anni dalla data del presente decreto e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale. Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione igienica di metri 120.

(11892)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei marescialli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1966, registro n. 59, foglio n. 61, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1967, registro n. 3, foglio n. 399 con il quale il maresciallo d'alloggio ordinario Giannoni Mario veniva dichiarato vincitore del concorso stesso a ripianamento del posto lasciato scoperto dal maresciallo d'alloggio ordinario in s.p. Sanfilippo Giovanni rinunciatario;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la Scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso - per titoli ed esami - per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965 citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in s.p.e., nell'ordine appresso indicato:

1) mar. all. ord. Giannoni Mario . . . punti 16,403
2) mar. all. capo La Porta Liborio . . . » 16,334
3) mar. all. ord. Sciacovelli Luigi . . » 15,663
4) mar. all. capo Martini Mirto Mario . . » 15,588
5) mar. all. ord. Quercia Francesco . . . » 15,479
6) mar. all. ord. Modica Antonino . . » 15,403
7) mar. all. ord. Raia Giuseppe Maria » 15,217

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1967
Registro n. 120 *Difesa, foglio n.* 75

(11662)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1967, registro n. 42 Difesa, foglio n. 325);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Capurso Aldo, tenente generale Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., presidente;

Padula Francesco, maggior generale Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p. a disposizione, membro per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Pala Giorgio, colonnello Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p. a disposizione, membro per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica;

D'Avanzo prof. Walter, membro per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, membro per gli esami di diritto amministrativo e costituzionale;

Pesce Gaetano Delfino, colonnello Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., segretario e membro supplente.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Mayer Giuseppe, colonnello Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali di economia politica, scienze delle finanze e statistica;

Ferrari Germano, colonnello Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e di lingua francese;

Mussini Angelo, tenente colonnello Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Carducci Armando, capitano Corpo commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1967
Registro n. 117 *Difesa-aeronautica, foglio n.* 330

(11663)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1967, registro n. 47 Difesa, foglio n. 293;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici di cui alle premesse:

Filippone Ugo, generale ispettore del Corpo del genio aeronautico in s.p.e., presidente;

Berardinelli Ugo, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e., membro per gli esami di elettronica, impianti e macchine elettriche;

Iannetti Vittorio, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e., membro per gli esami di analisi qualitativa;

Rosini Ezio, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e., membro per gli esami di matematica e fisica;

Marangoni Carlo, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e., membro per gli esami di chimica-fisica e chimica analitica;

Cremonesi Aldo, tenente colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e., membro per gli esami di meccanica razionale;

Rispoli Fortunato, tenente colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e., membro per gli esami di meccanica;

De Barbieri Luciano, capitano del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici in s.p.e., segretario.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Marangoni Carlo, colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e., membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

Nicolis di Robilant Giovanni, maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo d'onore, membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese e francese;

Carducci Armando, capitano del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in s.p.e., membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1967
Registro n. 117 *Difesa-aeronautica, foglio n.* 329

(11664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso per titoli ed esami a ventitre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1965 ed aumento dei posti da ventitre a trentadue.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1965, registro 93, pag. n. 6, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a ventitre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 10 maggio 1966);

Considerato che durante la fase di preparazione del concorso si sono resi disponibili altri nove posti di maestra istitutrice nei predetti istituti di educazione;

Considerato che non è stato ancora fissato il diario delle prove di esame;

Considerate le esigenze dei servizi che richiedono la totale utilizzazione dei posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di maestra istitutrice negli educandanti femminli dello Stato, messi a concorso, per titoli ed esami, con il decreto ministeriale 12 agosto 1965 citato nelle premesse, è elevato da 23 a 32.

I posti medesimi vengono così ripartiti:

Educandato di Firenze: posti 8;
Educandato di Milano: posti 7;
Educandato di Montagnana: posti 0;
Educandato di Palermo: posti 5;
Educandato di Udine: posti 5;
Educandato di Verona: posti 7.

Art. 2.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato nelle premesse.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti dalle nuove aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 2, salvo il requisito dell'età minima di anni 18 che potrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 1967.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal bando di cui alle premesse, e cioè entro il 24 giugno 1966.

I presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

(12121)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sassari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sassari;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1. Duce dott. Giuseppe	punti	71,62	su 132
2. Costa dott. Antonio	»	70,46	»
3. Di Pietro dott. Alfio	»	70,27	»
4. Di Pietrantonio Saverio	»	70,18	»
5. Gracili dott. Rino	»	69 —	»
6. Vietto dott. Giovanni	»	68,22	»
7. Ganci dott. Rosario	»	67,30	»
8. Palatiello dott. Vincenzo	»	65,69	»
9. Stefani dott. Pietro	»	60,93	»
10. Rossi Eugenio	»	59,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11790)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria.

Le prove scritte del concorso di cui al titolo, bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1967, avranno luogo in Roma, presso il CRAL monopoli, via Ascianghi n. 4, 6, nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1967 quelle obbligatorie e nel successivo giorno 21 la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(12009)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quarantadue posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le prove scritte del concorso a quarantadue posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1966, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo (EUR), nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,30.

(11678)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/2182, del 18 maggio 1967, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966;

Visto l'art. 3, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 (che ha sostituito l'art. 50 del regio decreto 11 settembre 1935, n. 281);

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici di Brescia e dei comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico povinciale di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Brescia;

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia;

Gastaldi prof. Attilio, libero docente in ostetricia, primario presso gli Spedali civili di Brescia;

Curone prof. Aldo, primario ostetrico presso l'Ospedale civile di Chiari (con più di cento letti);

Cancarini Teresa Maria, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della prefettura di Brescia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia ed, ancora, a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 3 novembre 1967

Il medico provinciale: RAFFO

(11669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 5815 e 5816 in data 8 giugno 1967, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Considerato che il posto di ufficiale sanitario del comune di Piaggine si è reso vacante per rinuncia del vincitore;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che tra gli interpellati il dott. Pecora Antonio, ha dichiarato di accettare il posto di ufficiale sanitario del comune di Piaggine;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica del proprio decreto n. 5816 in data 8 giugno 1967;

Decreta:

Il dott. Pecora Antonio è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Piaggine.

Il predetto, pertanto, è nominato ufficiale sanitario del sopracitato Comune per il prescritto periodo di esperimento e dovrà assumere servizio in tale sede entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune interessato.

Salerno, addì 28 ottobre 1967

Il medico provinciale: GALLO

(11670)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.